

Capitolo 3: Scambi di servizi

Art. 3.1 Portata e campo di applicazione

1. Il presente capitolo si applica ai provvedimenti adottati dalle Parti concernenti gli scambi di servizi. Esso si applica a tutti i settori dei servizi.
2. Per quanto concerne i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica né a misure che riguardano i diritti del traffico aereo²⁹ né a misure in rapporto diretto con l'esercizio dei diritti del traffico aereo, fatta salva la disposizione prevista dal paragrafo 3 dell'allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS. Le definizioni del paragrafo 6 dell'allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS sono inserite nel presente Accordo e divengono parte integrante del presente capitolo.
3. Gli articoli 3.4, 3.5 e 3.6 non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una vendita commerciale.

Art. 3.2 Integrazione delle disposizioni del GATS

Se nel presente capitolo si prevede che una disposizione del GATS³⁰ sia inserita nel presente capitolo e ne divenga parte integrante, i termini utilizzati nella disposizione del GATS sono intesi nel seguente modo:

- (a) «membro» significa Parte;
- (b) «elenco» indica un elenco di cui all'articolo 3.17 e contenuto nell'allegato VII; e
- (c) «impegno specifico» significa un impegno specifico in un elenco di cui all'articolo 3.17.

Art. 3.3 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- (a) le seguenti definizioni dell'articolo I del GATS³¹ sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante:
 - (i) «scambi di servizi»;
 - (ii) «servizi»; e
 - (iii) «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi»;
- (b) «provvedimenti adottati dalle Parti» si riferisce ai provvedimenti adottati dai membri come specificato nell'articolo I paragrafo 3 (a) (i) e (ii) del GATS;

²⁹ RS 0.632.20, Allegato I.B

³⁰ RS 0.632.20, Allegato I.B

³¹ RS 0.632.20, Allegato I.B

- (c) «fornitore di servizi» si riferisce a qualsiasi persona che fornisce o che cerca di fornire un servizio³²;
- (d) «persona fisica di un'altra Parte» si riferisce a una persona fisica che, conformemente alla legislazione dell'altra Parte, è:
 - (i) un cittadino di tale altra Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC; oppure
 - (ii) un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di qualsiasi Parte, se tale altra Parte accorda sostanzialmente lo stesso trattamento ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini per quanto concerne le misure che riguardano gli scambi di servizi. Ai fini della fornitura di servizi tramite presenza di persone fisiche (modalità 4), la presente definizione concerne un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una qualsiasi Parte o nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC;
- (e) «persona giuridica di un'altra Parte» indica una persona giuridica:
 - (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale altra Parte che svolge un'attività commerciale sostanziale nel territorio di: (aa) qualsiasi Parte; oppure
 - (bb) qualsiasi membro dell'OMC ed è posseduta o controllata da persone fisiche di tale altra Parte o da persone giuridiche che soddisfano tutte le condizioni di cui al sottoparagrafo (i)(aa);
 oppure
 - (ii) nel caso della fornitura di servizi tramite una presenza commerciale, posseduta o controllata da:
 - (aa) persone fisiche di tale altra Parte; oppure
 - (bb) persone giuridiche di tale altra Parte specificate al sottoparagrafo (e)(i);
- (f) Le seguenti definizioni dell'articolo XXVIII del GATS sono integrate nel presente capitolo e ne divengono parte integrante:
 - (i) «misura»;
 - (ii) «fornitura di servizi»;
 - (iii) «misure adottate dai membri che incidono sugli scambi di servizi»;
 - (iv) «presenza commerciale»;
 - (v) «settore» di un servizio;
 - (vi) «servizio fornito da un altro Membro»;
 - (vii) «prestatore monopolista di un servizio»;

³² Nel caso in cui non si fornisca o non si cerchi di fornire il servizio direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica) viene comunque riservato, in virtù di tale presenza commerciale, il trattamento previsto dal presente capitolo per i prestatori di servizi. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale attraverso la quale si fornisce o si cerca di fornire il servizio e non deve essere esteso ad altre parti facenti capo al prestatore di servizi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce o si cerca di fornire il servizio.

- (viii) «consumatore di servizi»;
- (ix) «persona»;
- (x) «persona giuridica»;
- (xi) «posseduta», «controllata» e «affiliata»; e
- (xii) «imposte dirette»;

Art. 3.4 Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS³³ e le disposizioni previste nel relativo elenco di esenzioni applicate alla NPF contenute nell'allegato VIII, per quanto concerne tutte le misure concernenti la fornitura di servizi una Parte accorda immediatamente e incondizionatamente ai servizi e ai prestatori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi non-parte.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo V^{bis} del GATS.

3. La Parte che conclude o emenda un accordo del tipo di cui al paragrafo 2 lo notifica senza indugio alle altre Parti e si adopera per accordare alle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. La prima Parte è tenuta, su richiesta di un'altra Parte, a negoziare l'integrazione nel presente accordo di un trattamento non meno favorevole di quello previsto dal precedente accordo.

4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono disciplinati dal paragrafo 3 dell'articolo II del GATS, il quale è inserito nel presente questo capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.5 Accesso al mercato

Gli impegni in materia di accesso al mercato sono disciplinati dall'articolo XVI del GATS³⁴, il quale è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.6 Trattamento nazionale

Gli impegni in materia di trattamento nazionale sono disciplinati dall'articolo XVII del GATS³⁵, il quale è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.7 Impegni supplementari

Gli impegni supplementari sono disciplinati dall'articolo XVIII del GATS³⁶, il quale è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

³³ RS **0.632.20**, Allegato 1.B

³⁴ RS **0.632.20**, Allegato 1.B

³⁵ RS **0.632.20**, Allegato 1.B

³⁶ RS **0.632.20**, Allegato 1.B

Art. 3.8 Regolamentazione interna

1. Ciascuna Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrare in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.
2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvederanno, su richiesta di un prestatore di servizi interessato di un'altra Parte, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.
3. Qualora una Parte richieda l'autorizzazione per la fornitura di servizi, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e dei regolamenti nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su domanda del richiedente, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.
4. Ciascuna Parte stabilisce procedure adeguate per verificare le competenze dei professionisti di qualsiasi altra Parte.

Art. 3.9 Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento dei suoi standard o dei criteri necessari per l'autorizzazione e la concessione di licenze o di certificati a prestatori di servizi, le Parti tengono debitamente conto delle richieste di una Parte di riconoscere la formazione o l'esperienza conseguite, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati rilasciati in quella particolare Parte. Il riconoscimento si può basare su un accordo o un'intesa con la Parte interessata oppure può essere accordato autonomamente.
2. Ove una Parte riconosca, mediante intesa o accordo, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di una non-parte, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare la loro adesione a tale intesa o accordo, esistente o futuro, o di negoziarne uno analogo. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate opportunità a qualsiasi altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza conseguite, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di quell'altra Parte debbano essere riconosciuti.
3. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni pertinenti dell'Accordo dell'OMC e, in particolare, al paragrafo 3 dell'articolo VII del GATS³⁷.

³⁴ RS **0.632.20**, Allegato 1.B

³⁵ RS **0.632.20**, Allegato 1.B

³⁶ RS **0.632.20**, Allegato 1.B

Art. 3.10 Circolazione di persone fisiche

1. Il presente articolo si applica, nell'ambito della fornitura di servizi, alle misure riguardanti le persone fisiche che sono fornitrici di servizi di una Parte nonché alle persone fisiche di una Parte che sono impiegate da un prestatore di servizi di una Parte.

2. Il presente capitolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico sarà consentito di fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.

4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico³⁸.

Art. 3.11 Trasparenza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la trasparenza sono retti dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo III e dall'articolo III^{bis} del GATS³⁹, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.12 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i monopoli e i prestatori esclusivi di servizi sono disciplinati dai paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo VIII del GATS⁴⁰, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.13 Pratiche commerciali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le pratiche commerciali sono disciplinati dall'articolo IX del GATS⁴¹, il quale è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.14 Pagamenti e trasferimenti

1. Ad eccezione delle circostanze previste nell'articolo 3.15, una Parte si astiene dall'imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un'altra Parte.

³⁸ Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

³⁹ RS **0.632.20**, Allegato 1.B

⁴⁰ RS **0.632.20**, Allegato 1.B

⁴¹ RS **0.632.20**, Allegato 1.B

2. Nessuna disposizione del presente capitolo pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli degli accordi statutari del Fondo monetario internazionale⁴² (qui di seguito denominato «FMI»), ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità con gli accordi statutari del FMI, purché le Parti si astengano dall'imporre restrizioni a transazioni in capitale incompatibili con i rispettivi impegni specifici, salvo per quanto disposto dall'articolo 3.15 o su richiesta del FMI.

Art. 3.15 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti s'impegnano a evitare di imporre restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. Rientrano nel campo d'applicazione del presente capitolo tutte le restrizioni adottate o mantenute da una Parte a salvaguardia della bilancia dei pagamenti ai sensi e in conformità con l'articolo XII del GATS⁴³.

Art. 3.16 Eccezioni

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza sono retti dall'articolo XIV e dal paragrafo 1 dell'articolo XIV^{bis} del GATS⁴⁴, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.17 Elenchi di impegni specifici

1. Ciascuna Parte indica in un elenco gli impegni specifici assunti in conformità con gli articoli 3.5, 3.6 e 3.7. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare:

- (a) termini, limitazioni e condizioni riguardanti l'accesso al mercato;
- (b) condizioni e requisiti riguardanti il trattamento nazionale;
- (c) obblighi relativi a impegni supplementari di cui all'articolo 3.7; e
- (d) se del caso, tempi di attuazione degli impegni e data di entrata in vigore di tali impegni.

2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli 3.5 e 3.6 sono trattate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo XX del GATS⁴⁵.

3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell'allegato VII.

Art. 3.18 Modifica degli elenchi

Su richiesta scritta di una Parte, le Parti svolgono consultazioni per valutare l'opportunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell'elenco

⁴² RS 0.979.1

⁴³ RS 0.632.20, Allegato 1.B

⁴⁰ RS 0.632.20, Allegato 1.B

⁴¹ RS 0.632.20, Allegato 1.B

44 RS **0.632.20**, Allegato 1.B

39 RS **0.632.20**, Allegato 1.B
40 RS **0.632.20**, Allegato 1.B
41 RS **0.632.20**, Allegato 1.B

degli impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni hanno luogo entro tre mesi dalla richiesta della Parte. Nel corso delle consultazioni, le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell'elenco degli impegni specifici prima di tali consultazioni. La modifica degli elenchi è soggetta alle procedure definite negli articoli 8 e 10.5.

Art. 3.19 Riesame

1. Con l'obiettivo di liberalizzare ulteriormente gli scambi di servizi tra di loro, in particolare eliminando sostanzialmente qualsiasi discriminazione residua entro un periodo di dieci anni, le Parti riesaminano a cadenza biennale, o più spesso se così convengono, i propri elenchi di impegni specifici e i propri elenchi di esenzioni alla NPF, tenendo debitamente conto in particolare di qualsiasi liberalizzazione auto-noma nonché dei lavori in corso sotto gli auspici dell'OMC. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 3.20 Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo:

- Allegato VII (Elenchi di impegni specifici);
- Allegato VIII (Elenchi delle esenzioni NPF);
- Allegato IX (Servizi finanziari); e
- Allegato X (Servizi di telecomunicazione).

³⁹ RS **0.632.20**, Allegato 1.B
⁴⁰ RS **0.632.20**, Allegato 1.B
⁴¹ RS **0.632.20**, Allegato 1.B